



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 febbraio 2022
(OR. en)

5536/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0440 (NLE)**

**ACP 8
COAFR 24
CFSP/PESC 58
RELEX 62**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che abroga, a nome dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, la decisione (UE) 2016/394

DECISIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che abroga, a nome dei rappresentanti dei governi degli Stati membri,
riuniti in sede di Consiglio, la decisione (UE) 2016/394**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹, come modificato da ultimo, in particolare l'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), quarto comma,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE², in particolare l'articolo 3 e il relativo allegato,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 317, del 15.12.2000, pag. 376

considerando quanto segue:

- (1) Le consultazioni con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, come modificato da ultimo, sono state concluse con decisione (UE) 2016/394 del Consiglio¹. Misure appropriate sono state adottate, come specificato nell'allegato di tale decisione, su proposta della Commissione di concerto con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("AR").

¹ Decisione (UE) 2016/394 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 90).

- (2) Nel complesso il processo politico pacifico consentito dalle elezioni generali del maggio 2020 ha aperto una nuova prospettiva di speranza per la popolazione del Burundi e di opportunità per il Burundi e per le sue relazioni con i partner.
- (3) Da allora l'Unione ha riconosciuto gli sviluppi positivi compiuti dal governo burundese per quanto riguarda i diritti umani, la buona governance e lo Stato di diritto, nonché gli impegni assunti nella tabella di marcia ("*feuille de route*") per ulteriori miglioramenti in questi settori.
- (4) È stato formato un governo impegnato ad attuare le riforme necessarie per lo sviluppo e la stabilità del paese e sono stati fatti progressi nell'attuazione degli impegni di cui alla decisione (UE) 2016/394.
- (5) In linea con la valutazione della Commissione, di concerto con l' AR, i motivi per l'adozione della decisione (UE) 2016/394, esposti in tale decisione, non sussistono più. Tale decisione dovrebbe pertanto essere abrogata a nome dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio per le materie di competenza degli Stati membri.
- (6) Rimangono sfide persistenti nei settori dei diritti umani, della buona governance e dello Stato di diritto e sono necessari ulteriori progressi da parte delle autorità burundesi, anche attraverso l'attuazione della tabella di marcia e nel quadro del dialogo politico in corso tra l'Unione Europea e il Burundi.

- (7) Il Burundi rimane fragile e le autorità hanno bisogno del sostegno dei partner internazionali per attuare il programma di riforme e l'agenda di sviluppo del paese.
- (8) L'Unione e gli Stati membri dovrebbero sostenere, insieme ad altri partner internazionali, gli sforzi in corso delle autorità burundesi per stabilizzare e consolidare le istituzioni democratiche, promuovere i diritti umani, la buona governance e lo Stato di diritto e attuare gli impegni assunti nella tabella di marcia per ulteriori miglioramenti in tali settori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2016/394 è abrogata a nome dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio per le materie di competenza degli Stati membri.

Articolo 2

La Commissione notifica al Burundi, a nome dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, l'abrogazione della decisione (UE) 2016/394.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
